

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2260)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 1967

(V. Stampato n. 3052)

d'iniziativa dei deputati CERVONE e LETTIERI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 maggio 1967*

Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'esercizio per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati è consentito a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitano la vendita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione in rapporto alla gamma merceologica per la quale è stata loro concessa licenza di vendita, con la osservanza della presente legge, e nei limiti posti da altre leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Il titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti agricoli ed alimentari con licenza non conforme a quanto prescritto dal comma precedente potrà ottenere la licenza per la vendita degli alimenti surgelati come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente.

Art. 2.

La licenza di vendita è concessa per la unica voce « alimenti surgelati », comprendente gli alimenti di cui all'elenco previsto all'articolo 4, che siano confezionati all'origine e conservati in regime di freddo, ad una temperatura costante uguale od inferiore ai meno 18° C., mantenuta fino al momento della vendita al consumatore.

Art. 3.

Per ottenere tale licenza di vendita per la voce « alimenti surgelati » il titolare dell'esercizio richiedente dovrà dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari minimi necessari per il commercio degli alimenti surgelati.

Art. 4.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della industria, commercio e artigianato di concerto con il Ministro della sanità, saranno stabiliti:

- a) l'elenco degli alimenti surgelati di cui all'articolo 2 della presente legge;
- b) i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si svolge la vendita di alimenti surgelati;
- c) le norme relative al controllo da istituire alla produzione e alla vendita per il consumo dei prodotti surgelati, nonchè le modalità da osservare per il confezionamento, l'etichettatura e le istruzioni da iscrivere sulla confezione per la conservazione, la eventuale cottura e somministrazione.

Art. 5.

Ottenuta la licenza di cui all'articolo 3 il titolare dell'esercizio è obbligato, prima di iniziare la vendita degli alimenti surgelati,

a disporre un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temperatura costante uguale o inferiore ai meno 18° C.

Art. 6.

I regolamenti locali possono limitare o subordinare la concessione della licenza di vendita al pubblico degli alimenti surgelati soltanto all'osservanza delle leggi che tutelano l'igiene e la sanità pubblica nonchè ai regolamenti di polizia annonaria ed igienico-sanitaria.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, entreranno in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal predetto articolo 4.